

# **Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie**

**Modifica del 6 marzo 2014**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in **grassetto**, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie, allegato ai decreti del Consiglio federale del 3 ottobre 2000, dell'8 giugno 2005, del 13 agosto 2007, del 21 ottobre 2008, del 14 gennaio 2010, del 29 giugno 2010, del 6 febbraio 2012 e dell'11 settembre 2012<sup>1</sup>, sono dichiarate d'obbligatorietà generale<sup>2</sup>:

**Convenzione addizionale sull'adeguamento dei salari 2014**  
del 25 novembre 2013

**Art. 1**                    **In generale**

**Art. 2**                    **Effettuazione degli adeguamenti salariali 2014**

**Il CCL costruzioni ferroviarie è modificato come segue:**

**Art. 17 cpv. 1**        **Retribuzioni (salari base, classi salariali, pagamento del salario, 13<sup>a</sup> mensilità)**

**Art. 19 cpv. 3**        **(Indennità e rimborso spese)**

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2014, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente agli articoli 1 e 2 della convenzione addizionale sull'adeguamento dei salari.

<sup>1</sup> FF 2000 4513, 2005 4577, 2007 5563, 2008 7501, 2010 257 4443, 2012 1243 7137

<sup>2</sup> Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2014 e ha effetto sino al 31 dicembre 2015.

6 marzo 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova